



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
I.I.S. "VITTORIO VENETO - SALVEMINI"

Viale Mazzini, 4 -04100 Latina - Cod. Mecc. LTIS027001 Cod. Fiscale: 91165890590

Tel. (0773) 484391 - 690216 – 661083

Sito web: www.itcvittoriovenetosalvemini.edu.it **e-mail:** LTIS027001@istruzione.it –

p.e.c.: LTIS027001@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 74 del 20/12/2023

INDICE

Preambolo

Titolo I. Funzionamento degli organi collegiali

- Art.1 Elenco organi collegiali operanti nell'istituto. Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali.
- Art. 2 Consigli di Classe
- Art. 3 Criteri per l'attribuzione del voto di condotta
- Art. 4 Collegio dei Docenti
- Art. 5 Consiglio di Istituto e Giunta esecutiva.
- Art. 6 Organo di Garanzia e Comitato di valutazione
- Art. 7 Funzioni dell'Organo di Garanzia
- Art. 8 Riunioni dell'Organo di Garanzia
- Art. 9 Modalità di funzionamento e ricorso all'Organo di Garanzia
- Art. 10 Commissione tecnica
- Art. 11 Comitato Tecnico scientifico (CTS)

Titolo II. Norme di vita scolastica (studenti, docenti, personale A.T.A.)

- Art.12 Orario e struttura delle lezioni.
- Art.13 Diritti e doveri degli studenti
- Art. 14 Ingressi ed uscite dall'Istituto
- Art. 15 Ore intermedie: Uscita dall'aula
- Art. 16 Intervallo
- Art. 17 Utilizzo dei distributori automatici di cibo/bevande
- Art. 18 Assenze

- Art. 19 Uso del Registro Elettronico
- Art. 20 Assemblee studentesche.
- Art. 21 Comitato studentesco.
- Art. 22 Assemblea dei genitori
- Art. 23 Associazione degli studenti e/o dei genitori.
- Art. 24 Viaggi e visite d'Istruzione
- Art. 25 Divieto di fumo e Dress Code
- Art. 26 Rispetto dell'ambiente scolastico
- Art. 27 Tipologia di infrazioni, organi e procedure delle relative sanzioni
- Art. 28 Norme di servizio
- Art. 29 Segreteria

Titolo III. Utilizzo strutture, spazi e locali scolastici

- Art. 30 Biblioteca
- Art. 31 Aule speciali: Aula Magna, Aula Video, Palestra, Laboratori
- Art. 32 Norme di sicurezza
- Art. 33 Entrata in vigore

Preambolo

La scuola è una comunità; è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione di conoscenze e competenze, lo sviluppo della coscienza critica.

La comunità scolastica promuove la solidarietà, la partecipazione attiva e responsabile, il senso civico.

La comunità scolastica richiede impegno, partecipazione, presenza, rispetto per le persone, rispetto delle regole, rispetto per le cose comuni, compostezza nei modi, abbigliamento adeguato all'ambiente frequentato.

Titolo I. Funzionamento degli organi collegiali

Art. 1 Elenco organi collegiali operanti nell'istituto

- Consigli di classe;
- Collegio dei docenti;
- Consiglio d'Istituto.

Sono altresì istituiti, con funzioni propositive e consultive, i seguenti organismi:

- Team digitale e Commissione tecnica
- Comitato Tecnico Scientifico (CTS);
- Dipartimenti disciplinari (componente docente);
- Comitato studentesco (formato dai rappresentanti d'istituto);
- Comitato di valutazione del servizio degli Insegnanti;
- Organo di garanzia interno

Si può prevedere la costituzione del Comitato dei genitori.

Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

La convocazione ordinaria degli organi collegiali deve essere predisposta dal Presidente con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

La convocazione, che dovrà indicare la data, l'orario di inizio e l'ordine del giorno della seduta, deve essere effettuata con lettera diretta ai membri dell'organo collegiale (preferibilmente in formato digitale) e/o mediante pubblicazione sul sito web della scuola.

Le convocazioni straordinarie e urgenti devono essere effettuate con un preavviso di almeno 24 ore (anche mediante telefono).

Di ogni seduta dell'organo collegiale è redatto su apposito registro a pagine numerate un verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 2 Consigli di Classe

Le funzioni del Consiglio di Classe sono stabilite dall'art. 5 del D. lgs. n.297/94. Ogni Consiglio di Classe è composto da tutti i Docenti della classe, compresi i Docenti di sostegno, fanno altresì parte del C.d.C.:

- nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti dei genitori, eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
- nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti dagli studenti della classe.

I rappresentanti degli Studenti e dei Genitori vengono eletti ogni anno. Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un Docente delegato tra i membri del Consiglio. Le funzioni del segretario del consiglio sono attribuite dal D.S. a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

Il Consiglio di Classe si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Il Consiglio di Classe ha il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa, didattica e a iniziative di sperimentazione nonché di agevolare e potenziare i rapporti tra Docenti, Genitori e Studenti.

Il calendario delle riunioni dei Consigli di Classe è predisposto dal Dirigente Scolastico, su proposta del Collegio dei Docenti.

I Consigli di Classe si riuniscono durante l'anno scolastico in via ordinaria:

- 1) per procedere, sulla base di quanto programmato collegialmente, alla definizione degli obiettivi dell'area affettiva (comportamento, rispetto dei tempi e dei compiti assegnati, partecipazione ed impegno) e dell'area cognitiva (conoscenze, abilità, capacità);
- 2) per verificare ed eventualmente modificare la programmazione;
- 3) per la programmazione e la preparazione delle attività di recupero (I.D.E.I.);
- 4) per le proposte di adozione dei libri di testo;
- 5) per l'adesione ai progetti di Istituto deliberati dal Collegio dei Docenti;
- 6) per procedere alle operazioni di scrutinio;
- 7) per compilare le schede di informazione alla famiglia.

All'interno del Consiglio di Classe gli insegnanti si coordineranno opportunamente al fine di evitare l'accumularsi di un eccessivo carico di lavoro per gli allievi e/o di più verifiche scritte nello stesso giorno; a tale scopo presteranno la dovuta attenzione alle esigenze manifestate dagli studenti.

Ciascun docente si atterrà a quanto stabilito dal rispettivo Consiglio di Classe (fatta salva l'autonomia didattica). Per ciascun Consiglio di Classe viene annualmente designato dal Dirigente Scolastico un Docente Coordinatore con i seguenti compiti:

1. Presiede il Consiglio di classe in assenza del Dirigente Scolastico;
2. Coordina l'attività del Consiglio di classe sulla base dell'ordine del giorno predisposto dal dirigente scolastico;
3. Predisporre, insieme ai docenti del Consiglio di classe, la programmazione didattica annuale;
4. Relaziona in merito all'andamento generale della classe;
5. Tratta i dati ai sensi del GDPR 679/16;
6. Presiede le assemblee dei genitori in occasione del rinnovo degli organi collegiali;
7. Richiede la convocazione straordinaria del Consiglio per interventi di natura didattica – educativa o disciplinare;
8. Collabora con le FFSS per la comunicazione delle informazioni e dei dati richiesti per l'area di competenza;
9. Promuove le attività di ampliamento dell'offerta formativa (progetti PTOF, PON, ecc...)
10. Collabora con la commissione per i PCTO;
11. Raccoglie la documentazione riguardante l'attribuzione dei crediti scolastici alla fine dell'anno scolastico;
12. Raccoglie la documentazione concernente gli esiti delle prove formali di accertamento del saldo dei debiti formativi per gli studenti con sospensione di giudizio e segnala i casi di terza iscrizione allo stesso anno di corso;
13. Monitora le adozioni effettuate dal CdC verificando che il tetto di spesa sia rispettato e approva in ultima istanza le adozioni tramite la piattaforma elettronica in uso;
14. Monitora le assenze, i ritardi e le giustificazioni, avendo cura di segnalare alle famiglie assenze e/o ritardi frequenti e la mancata giustificazione delle assenze;
15. Esprime la proposta di voto di Educazione Civica in sede di scrutinio;
16. Monitora il comportamento degli studenti della classe in merito al rispetto del Regolamento d'Istituto;
17. Coordina la predisposizione del documento del 15 maggio per le classi quinte e la documentazione da presentare alla commissione dell'Esame di Stato;
18. Comunica alle famiglie degli studenti non ammessi l'esito dello scrutinio prima della pubblicazione degli stessi.

Art. 3 Criteri per l'attribuzione del voto di condotta

Il voto di condotta viene attribuito dall'intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini trimestrali o quadrimestrali e finali, sulla base dei seguenti criteri (cfr. griglia sottostante):

- comportamento in classe, nell'istituto, nelle immediate vicinanze della scuola, in attività esterne connesse;
- impegno a scuola e a casa;
- note e provvedimenti disciplinari;
- uso del materiale e delle strutture della scuola;
- frequenza (assenze, ritardi e uscite anticipate).

Il voto in condotta concorre alla valutazione complessiva dello studente, determinando, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.

Il Consiglio mantiene, comunque, la propria autonomia nella valutazione delle situazioni critiche (art.2 c.3 del D.M. n.°5/09).

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

INDICATORI	DESCRITTORI	VOTO
Rispetto delle norme disciplinari	Consapevole rispetto di sé, degli altri e dell'istituzione scolastica, rispetto del Regolamento d'Istituto, osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza.	10
	Rispetto di sé, degli altri e dell'istituzione scolastica, rispetto del Regolamento d'Istituto, osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza.	9
	Discreto rispetto di sé, degli altri e dell'istituzione scolastica, osservanza non regolare delle disposizioni organizzative e del Regolamento d'Istituto.	8
	Mancato rispetto di sé o degli altri o dell'istituzione scolastica oppure comportamento episodicamente non corretto, mancanze nell'osservanza delle disposizioni organizzative.	7
	Mancato rispetto di sé, degli altri e dell'istituzione scolastica con alcuni episodi di comportamento non corretto, violazione delle disposizioni organizzative.	6
Interesse e partecipazione (valido sia in caso di didattica in presenza sia in caso di DaD, sincrona e asincrona)	Interesse e partecipazione costante e propositiva alle attività scolastiche. Regolare e serio svolgimento delle consegne.	10
	Interesse e partecipazione costante alle attività scolastiche. Regolare svolgimento delle consegne.	9
	Interesse e partecipazione alle attività scolastiche a fasi alterne. Svolgimento non sempre puntuale delle consegne.	8
	Partecipazione discontinua, anche di disturbo alle attività scolastiche. Svolgimento saltuario delle consegne scolastiche.	7
	Partecipazione discontinua, con reiterato disturbo alle attività scolastiche. Inesistente svolgimento delle consegne.	6
Frequenza	Frequenza puntuale e assidua	10
	Frequenza regolare	9
	Frequenza alterna	8
	Frequenza discontinua	7
	Elevato numero di assenze e/o ritardi immotivati	6

Sulla base di valutazioni del C.d.C., l'insufficienza sarà assegnata nella prima fase di valutazione (1° quadrimestre) ed allo scrutinio finale, nei casi in cui si sia verificato l'allontanamento per un periodo superiore a quindici giorni. Tale disposizione, come previsto dal D.M. n.°5/2009, art. 2 "Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento"; art. 3 "Criteri e modalità applicative"; art. 4 "Criteri ed indicazioni per l'attribuzione", si realizza nei seguenti casi:

1. recidiva di azioni che violino la dignità e il rispetto della persona e rappresentino pericolo per l'incolumità delle persone;
2. atti connotati da particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale.

Le assenze effettuate per seri motivi di salute certificati non vengono considerate ai fini dell'attribuzione del voto di condotta (una semplice influenza è fisiologica, quindi non rientra in tale eccezione).

Art. 4 Collegio dei Docenti

È composto di diritto da tutto il personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto.

È presieduto dal Dirigente Scolastico, che sceglie un Segretario che verbalizza le riunioni dell'organo stesso.

Le funzioni del Collegio dei Docenti sono stabilite dall'art. 7 del D.lgs n. 297/94.

Il Collegio dei Docenti si riunisce di norma cinque volte all'anno, secondo un calendario da fissarsi nella prima riunione collegiale di inizio anno scolastico; si riunisce, altresì, quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti, precisando l'ordine del giorno.

Art. 5 Consiglio di Istituto

Le funzioni del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva sono stabilite dall'art. 8 del D.lgs n. 297/94, le attribuzioni dall'art. 10.

Il Consiglio di Istituto è un organo elettivo in cui sono rappresentati, per i vari indirizzi in cui si articola l'Istituto, i Docenti, gli Studenti, i Genitori e il personale ATA.

Art. 6 Comitato di valutazione e Organo di Garanzia

Il Comitato di valutazione è composto dal Dirigente che lo presiede e tre docenti di cui due scelti dal Collegio e uno dal Consiglio di Istituto.

Le funzioni del Comitato sono stabilite dall'art. 11 del D.lgs n. 297/94 come modificato dall'art.1, c. 129 della L.107/2015.

Il comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo (per questo compito non è prevista la presenza di studenti e genitori)

1. individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
 - a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
 - b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
 - c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. Esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente.

L'Organo di Garanzia è stato introdotto dallo *Statuto delle studentesse e degli studenti* (D.P.R. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), per quanto attiene all'impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art.5)¹. Le modifiche introdotte rispetto alla normativa precedente sono finalizzate a garantire sia il "diritto di difesa" degli studenti, sia la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto dalla L. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*.

L'Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da sei membri:

- a) il Dirigente Scolastico (o un suo delegato), che lo presiede;
- b) un genitore designato dal Consiglio di Istituto;
- c) due docenti designati dal Consiglio di Istituto;
- d) un alunno/a designato/a dal Consiglio di Istituto;
- e) il Consiglio di Istituto elegge, altresì, un membro supplente per la componente dei genitori, un membro supplente per la componente dei docenti e un membro supplente dell'alunno/a che subentrano ai membri effettivi in caso di incompatibilità.

Art. 7 Funzioni dell'Organo di Garanzia

La competenza dell'Organo di Garanzia è estesa sia ai vizi di procedura sia a quelli di merito. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello *Statuto delle studentesse e degli studenti*, sono:

- a) prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e/o in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- b) evidenziare eventuali irregolarità nel Regolamento interno d'istituto;
- c) esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chi esercita la patria potestà in seguito

all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento di Disciplina.

Art. 8 Riunioni dell'Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia si riunisce in occasione dei Consigli di Istituto per procedere all'attività di monitoraggio e controllo sia del funzionamento del Regolamento che dei propri interventi in materia di conflitti e sanzioni.

Le decisioni all'interno dell'Organo di Garanzia vengono prese a maggioranza dei presenti, a discrezione dell'Organo stesso.

I componenti dell'Organo di Garanzia hanno diritto, qualora ne facciano richiesta, ad una formazione specifica e/o una supervisione di Esperti su temi attinenti la propria funzione (ad esempio: la risoluzione dei conflitti, la negoziazione, la normativa scolastica ecc.).

Art. 9 Modalità di funzionamento e ricorso all'Organo di Garanzia

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
3. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'Organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.
4. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione.
5. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al Regolamento di Disciplina può essere presentato da uno dei genitori o tutori esercenti la responsabilità genitoriale mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
7. Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine prescritto di quindici giorni dalla notifica della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.
8. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
9. Tutta la documentazione reperita viene raccolta in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
10. L'Organo si riunisce entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso e convoca coloro che sono stati coinvolti per risentirne testimonianza e motivazioni. Prima di prendere una decisione, infatti, questo organismo deve invitare tutte le parti ad esporre le proprie ragioni per indurle a collaborare alla soluzione della contesa, ricreando un clima di serenità e di cooperazione.
11. Tutte le testimonianze sono rese a verbale.
12. Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso.
13. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il Coordinatore di classe.
14. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno/a e al Consiglio di Classe interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati.
15. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque comunicazione ai genitori che l'hanno impugnata.
16. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate (Consiglio di Classe e genitori/tutori dell'alunno/a) entro i cinque giorni successivi alla delibera.

17. Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia interno all' Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia Regionale, che deve rendere il proprio parere nel termine perentorio di 30 giorni.

Art. 10 Commissione tecnica

La Commissione tecnica si compone del DS, del DSGA, due docenti e un assistente tecnico.

Art. 11 Comitato Tecnico Scientifico (CTS)

Il CTS è l'organismo propositivo e di consulenza dell'Istituto ed esprime pareri obbligatori e non vincolanti in merito allo sviluppo dell'identità culturale dell'Istituto ed alla ricerca-azione per la programmazione e per l'innovazione dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Esso agisce in stretta collaborazione con gli altri organismi dell'Istituto (Collegio Docenti e Consiglio di Istituto) ed opera secondo le regole della Pubblica Amministrazione. Il CTS è un organismo composto da docenti dell'Istituto e da esperti del mondo di lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica.

Titolo II. Norme di vita scolastica (studenti, docenti, personale A.T.A.)

Art. 12 Orario e struttura delle lezioni

Le scelte legate all'orario e alla struttura delle lezioni sono funzionali al miglior risultato didattico possibile e alle esigenze dell'utenza. L'orario e la struttura delle lezioni sono altresì funzionali ai compiti specifici cui l'Istituto deve assolvere. Questi compiti specifici sono:

- la ricerca e l'utilizzazione dei mezzi didattici, delle sollecitazioni, dei contatti con il mondo esterno per sviluppare in tutti le capacità di apprendimento e di insegnamento;
- l'intervento teso a facilitare la socializzazione mediante l'interdisciplinarietà e la sperimentazione.

Art. 13 Diritti e Doveri delle studentesse e degli studenti

Per assolvere ai compiti che la Scuola si prefigge, è necessario che la presenza nell'Istituto sia attiva e autodisciplinata da parte di tutte le sue componenti.

Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente scolastico e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione [...].
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
 - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 14 Ingressi ed uscite dall'Istituto

Il regolare accesso alle aule, da parte degli alunni, avviene nel periodo di tempo di circa dieci minuti, compreso tra il suono della prima campanella e quello della seconda, che stabilisce l'inizio delle lezioni. Gli insegnanti saranno in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Gli alunni ritardatari, privi di regolare deroga al rispetto dell'orario di ingresso per motivi legati ai trasporti, saranno ammessi in classe dal docente dell'ora, che annoterà l'ora di entrata, entro cinque minuti dalla campanella che segna l'inizio delle lezioni. Ogni ritardo dovrà essere giustificato sul RE entro il giorno successivo.

Il Consiglio di Classe valuterà, nei casi di reiterati ritardi, l'opportunità di adottare provvedimenti disciplinari. È espressamente vietato agli alunni uscire dall'edificio scolastico durante l'orario delle lezioni.

Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avverrà ordinatamente e sotto la sorveglianza dell'insegnante dell'ultima ora che provvederà ad accompagnare la classe fino al piano terra.

In nessun altro caso è consentita l'uscita degli studenti dall'istituto durante l'orario scolastico, eccetto che per esigenze didattiche o di sicurezza.

Al termine delle lezioni, l'uscita degli studenti avviene sotto la vigilanza dei Docenti in servizio.

a) Permessi

Qualora ricorrano gravi e documentati motivi personali, familiari, di trasporto o di altra natura, agli studenti che ne facciano richiesta, il Dirigente Scolastico potrà rilasciare permessi temporanei o permanenti per l'ingresso o l'uscita lievemente differenziati.

Allo scopo, le domande dovranno essere presentate entro il 1° mese di lezione ovvero, in caso di modifiche dell'orario scolastico, entro la seconda settimana dall'entrata in vigore dello stesso. Il relativo modulo, disponibile in Segreteria o scaricabile dal sito della scuola andrà presentato previa dichiarazione da parte dei genitori di piena assunzione di ogni responsabilità relativa al ritardo dei figli e alla mancata frequenza alle lezioni in quel lasso di tempo.

Sono definiti PENDOLARI, e quindi autorizzati ad entrare in LIEVE RITARDO tutti gli allievi che esibiscano l'ABBONAMENTO ai MEZZI PUBBLICI al D.S. o ai suoi Collaboratori, che valuteranno l'opportunità di CONCEDERE eventuale PERMESSO DI INGRESSO POSTICIPATO.

b) Ritardi e ingressi in seconda ora

Sono tollerati 5 minuti di ritardo, per motivi eccezionali e comprovati (ai pendolari ai quali è stato concesso il permesso di entrata posticipata, non sono riconosciuti minuti di tolleranza).

Nei 5 minuti di tolleranza, gli alunni sono ammessi in classe dal docente della prima ora che dovrà annotare il ritardo sul registro di classe elettronico.

- Lo studente che arrivi dopo i 5 minuti di tolleranza dal suono della campanella potrà entrare a scuola all'inizio della seconda ora di lezione. Nel corso della prima ora dovrà sostare nell'atrio dell'Istituto antistante l'ingresso.
- L'ingresso in seconda ora non ammette ritardi e va registrato sul R.E. direttamente dal docente in servizio.

Al pari delle assenze, i ritardi e gli ingressi posticipati andranno giustificati tempestivamente.

Non è consentito l'ingresso in aula oltre l'inizio della terza ora, salvo per gravi motivi documentati dallo studente, se maggiorenne (esibendo certificazione scritta), o dal genitore/tutore, che dovrà accompagnare il minore e comunque previa autorizzazione della Presidenza.

Sono concesse nel corso del trimestre/quadrimestre un numero di variazioni di orario pari a 20 tra ritardi (8 a trimestre/quadrimestre), entrate posticipate (6 a trimestre/quadrimestre) e uscite anticipate (6 a trimestre/quadrimestre). Superato tale limite sarà irrogata la sanzione disciplinare prevista dal Regolamento di Disciplina.

c) Uscita anticipata

Le uscite anticipate dalla scuola possono avvenire solo al cambio dell'ora e sono stabilite entro un limite massimo di otto per trimestre/quadrimestre, potranno essere concesse dal docente dell'ora ai soli alunni maggiorenni e dovranno comunque essere giustificate sul Registro Elettronico.

Le uscite anticipate degli alunni minorenni, adeguatamente motivate dal genitore/tutore, saranno possibili solo previa presenza del genitore o di persona maggiorenne da lui delegata in possesso di apposita delega e fotocopia del documento del delegante.

Le richieste che non rispetteranno tali condizioni saranno prese in considerazione, a discrezione della presidenza, solo per motivi molto gravi o imprevedibili.

Trenta giorni prima della fine dell'anno scolastico saranno sospesi tutti i permessi che non si riferiscano a gravi e comprovati motivi.

Non saranno autorizzate entrate in ritardo e uscite in anticipo contemporaneamente nello stesso giorno.

Nel caso l'alunno, accusi un improvviso malessere, non sarà consentito di allontanarsi autonomamente dall'istituto.

Art. 15 Ore Intermedie: uscita dall'Aula

Gli studenti potranno uscire dall'aula, uno per volta, solo se espressamente autorizzati dal docente in servizio e per esigenze impellenti.

Nel corso della prima e dell'ultima ora, non è consentito recarsi in bagno se non per urgenti ed evidenti motivi. Gli alunni sono tenuti ad utilizzare i servizi igienici del piano e attigui all'aula dove la classe svolge l'attività didattica.

Le studentesse e gli studenti, usciti dall'aula senza autorizzazione o attardatisi immotivatamente fuori di essa, sarà irrogata la sanzione disciplinare prevista dal Regolamento di disciplina direttamente dal docente in servizio.

Nei casi più gravi, tali studenti saranno segnalati alle loro famiglie e ai rispettivi consigli di classe per i relativi provvedimenti.

Art. 16 Intervallo

L'intervallo è una pausa motivata soprattutto da esigenze fisiche, psicologiche ed educative, deliberata annualmente per le rispettive competenze dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto, organizzata ed attuata sotto la responsabilità dei docenti in servizio.

Durante l'intervallo, gli studenti possono ristorarsi, rilassarsi, socializzare anche fuori dall'aula, ma mai fuori dall'Istituto oltre la recinzione e comunque sempre sotto la vigilanza del personale in servizio. I docenti dell'ora precedente l'intervallo cureranno la vigilanza degli studenti nelle aule.

I collaboratori scolastici sosterranno l'azione dei docenti curando la sorveglianza nei corridoi, in prossimità dei bagni e nel cortile, al fine di prevenire, impedire o limitare danni e lesioni a persone e cose (a questi casi si ascrive anche il divieto di fumo).

È proibito consumare nelle aule panini o bevande al di fuori dell'intervallo. È sempre vietato consumare cibo e bevande nelle Aule Speciali.

Art. 17 Utilizzo dei distributori automatici di cibo-bevande

- **Studenti:** i distributori automatici di cibo e bevande possono essere utilizzati SOLO al di fuori dell'orario delle lezioni e durante l'intervallo. Solo in casi particolari (necessità dovute allo stato di salute) gli allievi potranno utilizzarle (con assenso del docente) al di fuori di tali casi.

Si invitano gli allievi a non manomettere e/o danneggiare i distributori: chi venisse sorpreso in azioni di tale tipo sarà soggetto a provvedimenti disciplinari e/o al pagamento dei danni causati. In caso di ripetuti atti di vandalismo di tale tipo, la scuola si riserva di togliere i distributori automatici a disposizione degli allievi. In caso di furti dagli stessi, la scuola prenderà gravi provvedimenti disciplinari (anche di espulsione) e sosterrà eventuali azioni di denuncia penale da parte del gestore.

- **Personale docente e ATA:** L'utilizzo del servizio ristoro è consentito al personale in servizio durante le pause dell'attività connessa all'orario di lavoro.

Per il personale ATA è consentita la "pausa caffè" durante l'orario giornaliero di servizio, da contenersi in un tempo massimo di 15 minuti e con modalità che non pregiudichino le prestazioni dovute in ordine al funzionamento delle linee telefoniche, alla vigilanza sugli ingressi, all'assistenza all'attività didattica e all'apertura degli sportelli al pubblico.

- **Visitatori:** L'accesso al servizio di ristoro della scuola è consentito agli esterni solo se espressamente autorizzati dal DS. In ogni caso gli esterni dovranno essere identificati ed eventualmente forniti dell'apposito pass di visitatore.

Art. 18 Assenze

Prima dell'inizio delle lezioni **il Docente in servizio è tenuto a verificare la situazione delle presenze, delle assenze, dei ritardi, delle giustificiche curandone l'esatta annotazione sul Registro di classe elettronico utilizzando le apposite funzioni**, segnalando al Dirigente Scolastico o al suo delegato ogni eventuale anomalia.

Lo studente al rientro da un'assenza dovrà essere in regola con la giustificazione delle assenze. Qualora non lo fosse e non regolarizzasse le giustificazioni entro il termine dei tre giorni, il Coordinatore di Classe è chiamato ad irrogare la sanzione disciplinare prevista.

Le assenze, come i ritardi, gli ingressi e le uscite differenziati possono assumere un duplice rilievo: rispetto alla condotta, allorché si verificano prevalentemente in determinati giorni/ore di lezione, risultino arbitrari o di massa, siano ritenuti non giustificati, facendo rilevare il comportamento repressibile e sanzionabile di chi disprezza alcuni principi e norme dell'istituzione scolastica; rispetto al profitto, allorché il loro numero limiti l'azione didattica riducendo il monte ore annuo di ciascuna materia.

SI RAMMENTA CHE PER PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DI CIASCUN ALUNNO È RICHIESTA LA FREQUENZA DI ALMENO TRE QUARTI DELL'ORARIO ANNUALE AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 2 DEL DLGS. N. 226/05.

Deroga assenze

Il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, art. 14 comma 7, prevede che ai fini della validità dell'anno scolastico, "per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre

quarti dell'orario annuale personalizzato". Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo."

Sulla base di quanto sopra, si individuano, pertanto, i seguenti criteri di deroga al limite delle assenze:

1. Motivi di salute adeguatamente documentati;
2. Terapie e/o cure programmate e documentabili;
3. Gravi motivi personali e/o familiari documentati;
4. Assenze determinate da svantaggio socio economico (studente lavoratore-corso serale);
5. Partecipazione ad attività agonistiche nazionali e internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. documentate;
6. Percorsi di orientamento in uscita in autonomia documentati;
7. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)
8. Tardiva iscrizione (per il corso serale).

Le assenze degli studenti dalle lezioni curriculari dovute alla loro partecipazione a mobilità individuali effettuate con scuole europee, partner in progetti internazionali, ed in generale a *stage*, iniziative culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola non rientrano nel computo complessivo delle assenze. Non sono computate ore di assenza neanche le entrate posticipate e uscite anticipate per l'intera classe autorizzate dalla Dirigenza (assemblee sindacali, scioperi docenti, variazioni d'orario in assenza di sostituzioni di colleghi assenti, eventi imprevisti). L'assenza/e dalle lezioni curriculari dello studente, dovuta/e a sanzione disciplinare senza obbligo di frequenza, non incide sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico.

Art. 19 Uso del Registro Elettronico

Eliminato il libretto cartaceo, il Registro Elettronico resta il solo strumento che regola i quotidiani rapporti tra Scuola e famiglia.

Le famiglie, per mezzo delle credenziali di accesso al Registro Elettronico fornite dalla scuola, possono avere immediata contezza di eventuali comunicazioni della Dirigenza in merito a ingressi posticipati/uscite anticipate, di importanti circolari rivolte specificamente agli studenti e alle famiglie, degli argomenti affrontati nel corso della giornata scolastica, dei compiti assegnati, della situazione di profitto e disciplinare dei figli.

La scuola fornisce inoltre un PIN dispositivo che permette di giustificare da remoto le assenze e i ritardi dei propri figli. Tali credenziali devono rimanere possesso esclusivo dei genitori/tutori.

Credenziali di accesso e PIN vanno ritirati, prima dell'inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico, personalmente dal genitore/tutore o dallo studente maggiorenne, che risponde del suo corretto uso.

Art. 20 Assemblee Studentesche

Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dagli artt.13 (Assemblee studentesche) e 14 (Funzionamento delle assemblee studentesche) del D.lgs. n.297/94 di seguito riportati in corsivo:

Assemblee studentesche

1. *Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.*
2. *Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.*
3. *In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.*

4. *I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.*
5. *Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.*
6. *È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere deliberata dal Consiglio d'Istituto.*
7. *A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.*
8. *Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.*

Funzionamento delle assemblee studentesche

1. *L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.*
2. *L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.*
3. *La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente – per la preventiva verifica di legittimità e la necessaria azione di coordinamento tra tutte le attività scolastiche.*
4. *Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.*
5. *Il Dirigente o lo Staff del DS hanno il potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.*

Art. 21 Il Comitato Studentesco

Il Comitato Studentesco (CS) è composto dai seguenti membri, aventi diritto di voto: Rappresentanti di Classe, Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto, Rappresentanti in Consulta Provinciale Studentesca (CPS).

Il CS può esprimere direttamente al Consiglio di Istituto o al Dirigente Scolastico pareri non vincolanti su qualsiasi aspetto e problema concernente la vita scolastica.

Il CS si riunisce in orario extrascolastico; dopo la sua costituzione, su proposta del rappresentante di classe più anziano, elegge tra i suoi membri un Presidente (la votazione è segreta e avviene tramite semplici schede elettorali preparate dai Rappresentanti degli studenti. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza) ed un Segretario (eletto tra i candidati per alzata di mano).

Il Comitato Studentesco è convocato una volta al mese in orario extrascolastico dal suo Presidente o su richiesta della metà dei componenti il Comitato stesso.

Per la validità di ogni sua seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Comitato.

Art. 22 Assemblea dei Genitori

Il diritto di assemblea dei Genitori è sancito dall'art. 15 del D.lgs. n. 297/94.

Le assemblee dei Genitori possono essere di Classe o di Istituto. I rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe possono costituire un Comitato dei Genitori dell'Istituto.

Le assemblee dei Genitori possono svolgersi nei locali della scuola fuori dall'orario di lezione e la data e l'orario di ciascuna di esse dovranno essere preventivamente concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico.

L'assemblea di Classe è convocata, su richiesta dei Genitori eletti nei Consigli di Classe.

L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta dal presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o dalla maggioranza del Comitato dei Genitori.

Il Dirigente Scolastico autorizza la convocazione ed i Genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'Ordine del giorno.

L'assemblea dei Genitori deve darsi un Regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.

Art. 23 Associazioni degli Studenti e/o dei Genitori

Gli studenti e i genitori sono liberi di associarsi per svolgere attività culturali e ricreative in orario extrascolastico, previa delibera del Consiglio d'Istituto per l'eventuale uso di locali o attrezzature.

Ogni Associazione si dà uno statuto che va approvato dalla maggioranza dei suoi componenti e che viene altresì inviato per conoscenza al Consiglio d'Istituto.

L'associazione attua i suoi programmi usufruendo, secondo quanto stabilito dallo statuto, dei contributi dei suoi membri e dei finanziamenti previsti dalle leggi vigenti (D.P.R. 10.10.1996 n. 567 e D.P.R. 09.04.1999 n. 156)

Gli studenti e i genitori possono, esclusivamente nell'ambito dell'Istituto, redigere, esporre e diffondere fogli e periodici, che siano testimonianza della loro partecipazione alla società civile.

Ad evitare violazioni di legge, detto materiale va sottoposto preventivamente al controllo del D.S., che ne autorizza la diffusione, con apposita vidimazione.

Art. 24 Viaggi e visite di istruzione

1. Tipologia

1.1. I viaggi di istruzione costituiscono iniziative complementari delle attività istituzionali della Scuola, non hanno finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici e si distinguono in:

1.1.1. Viaggi di istruzione o per attività sportive, viaggi per scambi linguistici o di aggiornamento tecnico professionale; se effettuati in più giorni con pernottamento.

1.1.2. Visite guidate o sportive, se effettuate in una giornata (senza pernottamento) o in una o più ore.

2. Norme organizzative

2.1. I viaggi presuppongono sempre motivi didattici e di integrazione culturale; devono quindi essere programmati per tempo anche tramite il coinvolgimento degli alunni nella predisposizione del materiale informativo e didattico.

2.2. La programmazione dei viaggi d'istruzione deve essere compatibile con la programmazione delle attività scolastiche (scrutini, consigli di classe, ricevimenti generali, corsi di recupero ecc.).

2.3. Il viaggio all'estero sarà consentito, in linea di massima, solo alle classi dell'ultimo anno di corso, che tuttavia, come quelle degli anni di corso dal 1° al 4°, promuoveranno la massima partecipazione ed economicità con itinerari italiani e comuni a più classi di coetanei. Sono inoltre consentiti i viaggi all'estero per *stage* linguistici, scambi culturali o progetti comunitari, anche per le classi intermedie.

2.4. La durata massima, per l'anno scolastico, sarà di sei giorni lavorativi per i viaggi e quattro per le visite.

2.5. Viaggi e visite saranno effettuati, di norma, con la partecipazione di almeno la metà più uno degli studenti di ciascuna classe, mentre alle attività sportive parteciperanno solo gli atleti selezionati. Tale selezione deve avvenire dopo verifica da parte del coordinatore dei criteri di selezione che verranno individuati dal Consiglio di Classe (ad esempio assenza di sanzioni disciplinari di particolare rilevanza). Si può derogare a quanto previsto solo per i viaggi d'istruzione per le classi quinte.

2.6. Per le visite d'istruzione è ammessa una deroga al numero minimo di partecipanti per classe se la classe non ha mai partecipato ad una visita o ad un viaggio di istruzione per l'anno scolastico in corso. Rimane necessaria la presenza di un docente accompagnatore della classe. La deroga viene proposta dal coordinatore di classe sentiti i docenti afferenti al C.d.C;

2.7. È necessaria la presenza, per ogni gruppo di 15 studenti, di un Docente accompagnatore, appartenente alla classe.

2.8. Nello stesso anno scolastico un Docente, di norma, non può partecipare a più viaggi.

2.9. Ai Docenti accompagnatori è fatto obbligo di vigilanza attenta e assidua, con la relativa assunzione di responsabilità.

2.10. Al fine di far partecipare gli studenti al viaggio e alle visite, i Genitori faranno pervenire con congruo anticipo la loro autorizzazione scritta e firmata per i minorenni e analogamente la loro presa d'atto per i maggiorenni.

2.11. I viaggi d'istruzione devono essere approvati per le rispettive competenze dal Consiglio di Classe, dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto.

Art. 25 Divieto di fumo e Dress Code

Divieto di fumo:

A salvaguardia della salute di tutti e nel rispetto della specifica normativa è fatto assoluto divieto a tutti di fumare nei locali della scuola, compresi gli spazi esterni (in cui si comprende anche il cortile). Le inadempienze saranno perseguite a norma di Legge n. 584/1975, della L. 16.01.2003 N. 3 e delle circolari ministeriali applicative.

Dress Code:

Si richiede l'uso di un abbigliamento sobrio, decente e consono al decoro dell'Istituzione Scolastica.

In particolare, non saranno ritenuti appropriati abiti che evocano tenute estive o anche balneari del tutto fuori posto nel contesto scolastico. A titolo di esempio, sono vietati copricapi di qualsiasi forma e foggia (salvo deroghe autorizzate per ragioni religiose o di salute), pantaloncini corti, bermuda, pantaloni eccessivamente strappati, gonne corte, top/canottiere e magliette troppo scollate o che lascino scoperti il ventre e/o la schiena o parte di esse, ciabattine infradito, abbigliamento con scritte o immagini offensive o volgari e qualsiasi indumento eccessivo o inappropriato (es. body sgambati che lascino scoperta parte del fianco, indumenti trasparenti).

I docenti sono responsabili di ricordare l'importanza di rispettare ciò che il buon senso comune dovrebbe suggerire di per sé e di irrogare le sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina.

Si precisa che il rispetto delle disposizioni sopra ricordate è da seguire per tutto il tempo che si sta negli ambienti dell'Istituto (fatta eccezione per l'abbigliamento sportivo richiesto in palestra nelle ore di Scienze Motorie), quindi non ci si "copre" solo una volta giunti in aula né ci si scopre se e quando si è fuori dell'aula. Tutta la comunità scolastica (studenti, docenti, personale scolastico e genitori) è chiamata a rispettare tali disposizioni, valide sempre e comunque, anche in caso di frequenza di corsi, frequenza di esami, assistenza ad esami, colloqui tra genitori e docenti.

Art. 26 Rispetto dell'Ambiente Scolastico

I locali, gli arredi, il materiale librario, scientifico e tecnologico devono essere salvaguardati da tutti costituendo un prezioso patrimonio didattico e culturale al servizio delle generazioni studentesche.

I singoli studenti e/o le classi risponderanno personalmente o come gruppi per ogni danneggiamento e/o sottrazione debitamente accertati e contestati, dei beni comuni, pagando i danni materiali ed esponendosi altresì ai relativi provvedimenti disciplinari.

È vietato l'uso di telefoni cellulari e di dispositivi elettronici in classe, tranne per finalità didattiche autorizzate dal docente. I possessori dovranno tenere sempre i propri apparecchi spenti, considerato che, per qualsiasi urgenza, la scuola garantisce la comunicazione immediata. In particolare è vietata la raccolta di immagini e video finalizzate alla diffusione e durante le verifiche - Direttiva 104/2007 della P.I. (MIUR)

Art. 27 Tipologia di infrazioni, organi e procedure delle relative sanzioni

Le infrazioni ai doveri previsti dall'art. 3 DPR N°249 del 24/06/98 (*Statuto delle studentesse e degli studenti e successive integrazioni*) sono sanzionate come previsto dal Regolamento di Disciplina, parte integrante del presente documento.

Resta inteso che le sanzioni disciplinari hanno carattere e finalità educative, si ispirano al principio della gradualità, proporzionalità e giustizia.

Art. 28 Norme di servizio

Premesso che ciascun Docente è impegnato a rispettare gli obblighi di legge e contrattuali connessi alla propria funzione, si sottolinea soprattutto:

- 1) l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro, (sia per le ore di lezione, sia per le supplenze brevi e saltuarie), e delle riunioni di vario genere, appositamente convocate;
- 2) l'obbligo di vigilanza e controllo nelle varie fasi dell'attività scolastica, fermo restando che compete a ogni Docente il diritto/dovere di richiamare all'occorrenza qualsiasi studente all'osservanza dei doveri e/o segnalare ove necessario gli addebiti al Dirigente Scolastico;
- 3) la necessità di comunicare tempestivamente agli studenti l'ora ed il giorno del Ricevimento settimanale dei familiari, in aggiunta agli incontri pomeridiani generali programmati.

Art. 29 Segreteria

La segreteria gestisce tutte le pratiche relative all'amministrazione didattica e al personale scolastico; cura, negli orari indicati, le relazioni con il pubblico.

Particolari situazioni d'urgenza avranno attenzione e modalità diverse da concordare.

L'accesso al pubblico avviene **solo ed esclusivamente** tramite l'ingresso principale di viale Mazzini, 4. In condizioni di particolare necessità o per questioni di sicurezza si accede dall'ingresso in via Gioberti.

All'entrata il visitatore dovrà presentarsi al personale della portineria che indicherà, secondo la necessità, l'ubicazione degli uffici di segreteria, dell'ufficio della Presidenza, della Vicepresidenza, della Sala Docenti, accompagnandolo se necessario. La permanenza in Istituto è limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento della pratica connessa e non deve interferire in alcun modo con l'attività didattica.

Al visitatore non è consentito l'accesso ai corridoi dove sono poste le aule né avvicinare gli studenti se non alla presenza del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. Al termine, il visitatore lascerà l'Istituto, sempre tramite l'ingresso principale di viale Mazzini ovvero via Gioberti, informando il personale della portineria.

Art. 30 Biblioteca e libri di testo

Gli studenti potranno servirsi, secondo l'orario e le disposizioni d'accesso, della Biblioteca d'Istituto, usufruendo del prestito interno ed esterno dei testi, per i quali sia ammesso tale servizio.

Le famiglie potranno fare richiesta di prestito dei libri di testo entro il mese di settembre del corrente anno scolastico allegando la documentazione ISEE. I libri dovranno essere tassativamente riconsegnati entro la fine delle lezioni. In caso di danneggiamento o mancata riconsegna verrà richiesto il risarcimento e l'alunno verrà escluso dalla possibilità di usufruire del prestito dei libri.

Art. 31 Aule speciali: Aula Magna, Aula video, Palestra, Laboratori

Gli studenti sono tenuti al rispetto del regolamento delle aule speciali.

Art. 32 Norme di sicurezza

Ai sensi del D. Lgs N° 81/2007 i lavoratori devono essere informati dal datore di lavoro sulle procedure da seguire in caso di emergenza.

L'edificio scolastico è attrezzato con impianto antincendio a norma di legge. Un piano di sicurezza e un manuale informativo, contenente le disposizioni per l'evacuazione immediata in caso di improvvisa calamità, è stato sottoposto agli organi collegiali di istituto e portato a conoscenza di tutti gli utenti.

Art. 33 Entrata in vigore

Il presente Regolamento è immediatamente efficace a far data dalla approvazione da parte del Consiglio di Istituto.